

LETTER OF INFORMATION

LETTERA DI INFORMAZIONE	
5 giugno 1967	gD 4

DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA POLITICA DEL DISARMO

(N. 4)

IL TRATTATO PER LA PROIBIZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI IN AMERICA LATINA

Egregio Signore,

la discussione degli ultimi mesi sul Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari ha fatto passare in secondo piano la notizia di un evento che merita in vece di essere sottolineato : il raggiungimento di un accordo sul testo del Trattato per la proibizione delle armi nucleari in America Latina, e la apertura di tale trattato alla firma (Città del Messico: 14 febbraio 1967).

./.

IN ALLEGATO :

- Risoluzione 20 pag. 1
- Risoluzione 21 (trattato mirante alla interdizione delle armi nucleari in America Latina) " 2
- Il testo del trattato " 3
- I° protocollo aggiunto " 22

iai

istituto affari internazionali

iai

Il testo del Trattato è allegato; esso è già stato firmato da quasi tutti i paesi latino-americani, e precisamente da Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Salvador, Uruguay, Venezuela; non ha ancora firmato l'Argentina. Nella votazione finale sul testo si sono astenuti Giamaica e Trinidad e Tobago. Cuba è rimasta assente dai lavori della Commissione preparatoria.

Il trattato ha avuto origine da un impegno di denuclearizzazione avanzato nel 1962, all'inizio dei lavori del Comitato dei 18 a Ginevra, unilateralmente dal Messico. Nel dicembre 1962 la proposta si trasformava da impegno unilaterale in patto multilaterale tra i paesi latino-americani. Nell'aprile 1963 vi era una dichiarazione comune in tal senso di cinque capi di Stato (Messico, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador) e nel novembre successivo una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite esortava i paesi latino-americani a esaminare la possibilità di realizzazione del trattato. Nasceva pertanto, in una riunione a Città del Messico (il Messico ha avuto un ruolo di stimolo nella realizzazione del trattato), la Commissione preparatoria per la Denuclearizzazione dell'America Latina (Copredal), costituita dai rappresentanti di 19 paesi. Questa teneva cinque sessioni, dal marzo 1965 al febbraio 1967, l'ultima delle quali si concludeva con la messa a punto del testo di trattato qui allegato. Ai lavori della Commissione hanno partecipato in qualità di osservatori, delegati di 22 paesi appartenenti ad altre aree geografiche, fra cui l'Italia.

Di questi, sei paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Unione Sovietica, Cina) sono stati interpellati in relazione alla firma dei due protocolli aggiunti, o in quanto nazioni amministratrici di territori situati nell'area latino-americana o in quanto potenze nucleari. Nel primo caso (Protocollo aggiunto I), essi dovrebbero impegnarsi ad applicare le disposizioni di denuclearizzazione del trattato nei territori di cui siano de jure o de facto responsabili. Nel secondo (Protocollo aggiunto II), essi si impegnerebbero in quanto potenze nucleari: 1) a rispettare il trattato nell'area dell'America Latina; 2) "a non contribuire in alcun modo all'esecuzione di atti che costituiscano una violazione degli obblighi enunciati nell'articolo primo del trattato"; 3) "a non ricorrere né all'impiego di armi nucleari né alla minaccia del loro impiego contro le parti contraenti del trattato mirante all'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina". Non siamo ancora in grado di informarvi con

precisione sulle reazioni di questi paesi, salvo per la Cina, che ha opposto un netto rifiuto, giustificato dalla sua esclusione dall'ONU e quindi dalla sua opposizione e qualunque sistema di sicurezza che faccia riferimento, anche se non esplicito, all'ONU.

Il trattato è composto da un lungo preambolo, 31 articoli e due protocolli aggiunti. Esso ha durata illimitata ma può essere denunciato, per gravi motivi di sicurezza, con tre mesi di preavviso. Del preambolo ci sembra da sottolineare il penultimo paragrafo, nel quale si afferma che la denuclearizzazione militare dell'America Latina, oltre a essere una misura a favore del disarmo generale e completo, non solo eviterà a quei popoli l'inutile dispendio di risorse economiche, ma li proteggerà da eventuali attacchi nucleari sul loro territorio. Essa è dunque considerata una misura di sicurezza per i paesi che vi si adeguano.

Quanto alle disposizioni, gli obblighi dei contraenti vengono stabiliti nei primi articoli; si passa quindi (articoli 7-11) alla creazione di un Organismo latino americano per la proibizione delle armi nucleari nell'America Latina, avente il compito di organizzare consultazioni periodiche tra gli Stati contraenti e di vegliare sull'esecuzione del trattato. Per quel che riguarda tuttavia le salvaguardie e i controlli sull'utilizzazione a fini pacifici dei materiali fissili e per altre forme di controllo che possano rendersi necessarie, il trattato prevede esplicitamente l'intervento dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna attraverso accordi bilaterali o multilaterali con le parti contraenti (articoli 13-18).

Particolarmente laboriosa è stata la messa a punto dell'articolo 18, relativo alle esplosioni nucleari a fini pacifici. Come è noto, la posizione delle potenze nucleari rappresentate in seno al Comitato delle 17 potenze per il disarmo a Ginevra è che, essendo impossibile distinguere tra esplosivi nucleari per usi pacifici ed esplosivi nucleari per usi bellici, dal momento che qualunque esplosivo nucleare può essere usato a scopi militari, le esplosioni nucleari pacifiche debbono essere esplicitamente vietate da un trattato di non proliferazione.

Il trattato in questione tuttavia presenta una formula di compromesso, in base alla quale tali esplosioni sono ammesse per i singoli Stati ma con particolari precauzioni e in collaborazione con l'Organismo e con l'AIEA. Vale la pena, a questo proposito, di citare le dichiarazioni del presidente della Copredal, ambasciatore Garcia Robles, attualmente capo della delegazione messicana a Ginevra, alla

seduta finale del 14 febbraio 1967. Egli ha detto tra l'altro : "E' probabile che nella pratica, quale che sia il merito dei testi che hanno finalmente ottenuto l'approvazione generale, questo problema non abbia mai carattere di controversia. Ma se questo non dovesse succedere, e se disgraziatamente si dovesse scegliere, da una parte, tra la fabbricazione di ordigni nucleari che, per quanto destinati ad usi pacifici, sarebbero nella sostanza identici a delle armi nucleari, e, dall'altra, alla rinuncia all'utilizzazione di qualunque esplosivo nucleare, in quanto unico mezzo per evitare la proliferazione di queste terribili armi di distruzione di massa, lo spirito che anima il trattato e che si concretizza nel Preambolo indica chiaramente quale delle alternative sarà scelta dagli Stati membri della Commissione preparatoria".

Il Nicaragua ha chiesto a sua volta espressamente che nel documento finale sul trattato sia inserita la seguente dichiarazione : "La delegazione del Nicaragua intende le interdizioni formulate nel presente trattato, come riferentisi unicamente all'utilizzazione dell'energia nucleare a fini bellici. Di conseguenza, il Nicaragua, firmando questo trattato, si riserva il diritto sovrano di impiegare, secondo il proprio giudizio, l'energia nucleare a fini pacifici (come, per esempio, lo spostamento di grandi quantità di terra in vista della costruzione di grandi canali interoceanici o altro, l'istallazione di opere d'irrigazione, di centrali elettriche, ecc.) e di autorizzare il transito di materie atomiche attraverso il proprio territorio".

Un altro punto particolarmente controverso è stato quello riguardante la questione del transito dei materiali nucleari bellici. Su questo punto la Commissione non è arrivata ad un accordo e la questione è pertanto rimessa alla sovranità dei singoli Stati secondo le norme del diritto internazionale (praticamente è stato riconosciuto il diritto di transito). La Repubblica argentina non si è ritenuta tuttavia soddisfatta ed ha fatto inserire nel documento finale la seguente dichiarazione : "La delegazione argentina è convinta che sia necessario interdire il trasporto (ivi compreso il transito) delle armi nucleari nel comprensorio territoriale delle Parti contraenti, considerando che l'autorizzazione al trasporto sarebbe contraria allo spirito del Trattato, il cui scopo è la denuclearizzazione totale dell'America Latina, così come è espressamente enunciato nel Preambolo".

Occorreranno ancora vari mesi prima che il trattato entri in vigore (anche questo è stato un punto particolarmente controverso). Dovranno infatti realizzarsi quattro condizioni preliminari (v. art.28) : ratifica dei governi; firma e ratifica dei protocolli aggiunti da parte dei 6 paesi non latino-americani succitati; conclusione di accordi bi-o-multilaterali con l'AIEA circa le procedure di controllo. Si noti però che, sempre in base all'art.28, queste condizioni possono essere rese inoperanti da parte di qualunque Stato al momento della ratifica (ciò consente, ad esempio, l'entrata in vigore del trattato malgrado il rifiuto della Cina di ratificare il secondo protocollo aggiunto). Il Messico ha già dichiarato che al momento della ratifica rinuncerà alle altre condizioni per l'entrata in vigore del trattato.

La conclusione del trattato è stata accolta, come era presumibile, con grande soddisfazione negli ambienti delle Nazioni Unite e in tutti quelli interessati al disarmo.

LUISA LA MALFA

ARCHIVIO I.A.I.

Allegato n.1

Risoluzione 20 (IV)

TERRITORI CHE SIANO OGGETTO DI UN LITIGIO O DI UNA RI-
VENDICAZIONE

La Commissione preparatoria per la denuclearizzazione dell'America Latina,

Considerando che il mantenimento dell'integrità territoriale di uno Stato acquista particolare importanza a causa degli obiettivi enunciati nel trattato mirante all'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina,

Ricordando che, nell'Atto di Washington, della prima conferenza straordinaria interamericana, è stato deciso che il Consiglio dell'Organizzazione degli Stati americani non si pronuncerà su alcuna domanda d'ammissione presentata da un'entità politica il cui territorio è oggetto, totalmente o parzialmente, e anteriormente alla data della presente risoluzione, di una contestazione o di una rivendicazione che opponga un paese extra continentale ad uno o più Stati membri di detta Organizzazione, fino a che la contestazione non sarà stata regolata a mezzo di una procedura pacifica,

Ricordando che la stessa Commissione preparatoria ha deciso di inserire al paragrafo 3 dell'articolo 20 il principio essenziale della citata risoluzione, vale a dire che la Conferenza Generale dell'Organismo creato dal menzionato Trattato, ai sensi dell'articolo 8, non prenderà alcuna decisione per quanto riguarda l'ammissione di una entità politica il cui territorio è oggetto, totalmente o in parte e anteriormente alla data della firma del Trattato, di una contestazione o di un contrasto tra un paese situato al di fuori del continente ed uno o più paesi latino-americani, fino a che non sarà posta fine al contrasto con una procedura pacifica,

Decide

che, al fine di rappresentare i territori che costituiscono l'oggetto, totalmente o in parte, ed anteriormente alla data della firma del Trattato avente per scopo l'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, di una contestazione o di una rivendicazione che mette di fronte un paese extra continentale ad uno o più Stati latino-americani, la Commissione preparatoria per la denuclearizzazione dell'America Latina riconosce il diritto degli Stati latino-americani.

Risoluzione 21 (IV)

TRATTATO MIRANTE ALL'INTERDIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
NELL'AMERICA LATINA

La Commissione preparatoria per la denuclearizzazione dell'America Latina :

Ricordando che l'Assemblea delle Nazioni Unite, nella risoluzione 1911 (XVIII) del 27 novembre 1963, ha preso at to con soddisfazione dell'iniziativa mirante alla denuclearizzazione nell'America Latina che costituisce la dichia -
razione comune del 29 aprile 1963;

Notando che, nella stessa risoluzione, l'Assemblea ge nerale ha espresso la speranza che gli Stati dell'America Latina inizieranno studi sulle misure che conviene adotta -
re per realizzare gli obiettivi della citata dichiarazione, e

Considerando che la Commissione preparatoria, conformemente al mandato che le è stato affidato dai governi degli Stati membri nella risoluzione II della riunione preliminare sulla denuclearizzazione dell'America Latina, adot tata al Messico, D.F. il 27 novembre 1966, è riuscita a com pilare l'elaborazione di un progetto del Trattato mirante alla interdizione delle armi nucleari in America Latina;

Decide :

- 1) di approvare il Trattato avente per scopo l'interdizione delle armi nucleari in America Latina, così come risulta in allegato alla presente risoluzione.
- 2) Di aprire il citato atto, al Messico, a datare da mar te di 14 febbraio 1967, e per una durata indeterminata, alla firma degli Stati dei quali è fatta menzione all'articolo 25 dello stesso atto.

Annesso

TRATTATO MIRANTE ALL'INTERDIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
NELL'AMERICA LATINA

PREAMBOLO

A nome dei loro popoli ed interpretando fedelmente i loro desideri e le loro aspirazioni, i Governi degli Stati firmatari del Trattato mirante all'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina,

Desiderosi di contribuire, nella misura delle loro possibilità, a mettere fine alla corsa agli armamenti, in particoar modo agli armamenti nucleari, e a consolidare una pace mondiale fondata sull'eguaglianza sovrana degli Stati, il reciproco rispetto e i rapporti di buon vicinato,

Ricordando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione 808 (IX) ha approvato all'unanimità, come uno dei programmi di disarmo coordinato, "l'interdizione assoluta dell'utilizzazione e della fabbricazione delle armi nucleari e delle armi di distruzione massiccia di ogni sorta",

Ricordando che le zone militarmente denuclearizzate non costituiscono un fine a sé, ma un mezzo per raggiungere, in una tappa successiva, un disarmo generale e completo,

Ricordando la risoluzione 1911 (XVIII) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che stabilisce che le misure che debbono adottarsi in vista della denuclearizzazione dell'America Latina debbono essere prese "alla luce dei principi della Carta delle Nazioni Unite e degli accordi regionali";

Ricordando la risoluzione 2028 (XX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che stabilisce il principio di un equilibrio accettabile di responsabilità e di obbligazioni reciproche per le potenze nucleari e non nucleari, e

Ricordando che la Carta dell'Organizzazione degli Stati americani proclama come scopo essenziale dell'Organizzazione il rafforzamento della pace e la sicurezza dell'emisfero;

Persuasi che la incalcolabile potenza distruttiva delle armi nucleari esige che l'interdizione giuridica della guerra sia strettamente osservata in pratica, per salva guardare l'esistenza stessa della civiltà e dell'umanità;

Che le armi nucleari, i cui terribili effetti colpiscono senza distinzione e senza pietà le forze armate e la popolazione civile, costituiscono, vista la persistenza della radioattività che esse emanano, un attentato all'integrità della specie umana e rischiano di rendere alla fine tutta la terra inabitabile,

Che il disarmo generale e completo, sotto un controllo internazionale efficace richiesto da tutti i popoli del mondo, è una questione vitale,

Che la proliferazione delle armi nucleari, che sembra inevitabile, a meno che gli Stati, nell'esercizio dei loro diritti sovrani, non s'impongano restrizioni per impedirla, renderà estremamente difficile ogni accordo di disarmo ed aumenterà il pericolo d'una conflagrazione nucleare,

Che la creazione delle zone militarmente denuclearizzate è intimamente legata al mantenimento della pace e della sicurezza nelle rispettive regioni;

Che la denuclearizzazione militare di vaste zone geografiche, decisa sovranamente dagli Stati che le compongono, non potrà non esercitare un'influenza benefica sulle altre regioni, dove esistono condizioni analoghe,

Che la situazione privilegiata degli Stati firmatari, i cui territori sono completamente liberi di armi nucleari, impone a questi Stati il dovere assoluto, sia nel loro proprio interesse che per il bene dell'umanità, di mantenere questo stato di cose,

Che l'esistenza di armi nucleari in un paese qualunque dell'America Latina, farà di questo il bersaglio di eventuali attacchi nucleari e provocherà fatalmente in tutta la regione una rovinosa corsa agli armamenti nucleari che condurranno allo storno ingiustificabile, volto a fini bellici, delle limitate risorse necessarie allo sviluppo economico e sociale,

Che in ragione di quanto precede e considerata la vocazione tradizionalmente pacifica dell'America Latina, è indispensabile che l'energia nucleare sia utilizzata in questa regione a fini esclusivamente pacifici e che i paesi dell'America Latina facciano uso del loro diritto al più ampio e più equo accesso possibile a questa nuova fonte d'energia, al fine di accelerare lo sviluppo economico e sociale dei loro popoli;

Persuasi, infine, che la denuclearizzazione militare dell'America Latina, cioè l'accordo internazionale, concluso dal presente Trattato, secondo il quale gli Stati della America Latina s'impegnano a contnuare per sempre a mantenere i loro territori liberi dalle armi nucleari, costituirà una misura che eviterà ai loro popoli lo spreco, in armamenti nucleari, delle loro limitate risorse e che li proteggerà contro gli eventuali attacchi nucleari dei loro territori, e d'altra parte un importante contributo alla cessazione della proliferazione delle armi nucleari, come pure una misura utile in favore del disarmo generale e completo, e

Che l'America Latina, fedele alla sua tradizione universalista, deve non soltanto sforzarsi di impedire sul suo territorio il flagello di una guerra nucleare ma lottare per il benessere e il progresso delle sue popolazioni, collaborando nello stesso tempo alla realizzazione degli ideali di umanità, cioè al consolidarsi di una pace permanente, fondata sull'eguaglianza dei diritti, l'equità e la giustizia sociale per tutti, conformemente ai principi ed agli scopi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Carta dell'Organizzazione degli Stati americani.

Concordano quanto segue :

OBBLIGHI

Articolo 1

- 1) Le parti contraenti s'impegnano ad utilizzare a fini esclusivamente pacifici, il materiale e le installazioni nucleari sottoposti alla loro giurisdizione, e a vietare e ad impedire sui loro rispettivi territori;
 - a) L'esperimento, l'impiego, la fabbricazione, la produzione o l'acquisto, con qualsiasi mezzo, di ogni arma nucleare, per loro proprio conto, direttamente o indirettamente, per conto di terzi o in ogni altra maniera e,
 - b) La ricezione, il deposito, l'installazione, la messa in opera o il possesso sotto ogni forma, di ogni arma nucleare, direttamente o indirettamente, per loro proprio conto, per conto di terzi ed in ogni altra maniera.
- 2) Le parti contraenti si impegnano egualmente ad astenersi dal realizzare, incoraggiare o autorizzare, direttamente o indirettamente, ogni esperimento, fabbricazione, produzione, possesso o controllo d'una qualsiasi arma nucleare, e da ogni partecipazione, sotto qualsiasi forma, a tali attività.

DEFINIZIONE DI PARTI CONTRAENTI

Articolo 2

Ai fini del presente trattato sono Parti contraenti quelle per le quali questo trattato è in vigore.

DEFINIZIONE DI TERRITORIO

Articolo 3

Ai fini del presente trattato, il termine "territorio" comprende il mare territoriale, lo spazio aereo, ed ogni altro luogo sul quale lo Stato esercita la sua sovranità, conformemente alla sua legislazione.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 4

- 1 - Il campo d'applicazione del presente trattato è costituito dal complesso dei territori per i quali il presente atto è in vigore.
- 2 - Dopo che saranno state soddisfatte le condizioni previste dall'art. 28, paragrafo 1°, il campo d'applicazione del presente trattato sarà inoltre quello situato nell'emisfero occidentale, nei seguenti limiti (fatta eccezione per la parte del territorio continentale e del mare territoriale degli U.S.A.):
a cominciare da un punto situato al 35° grado di latitudine nord e al 75° di longitudine ovest; da lì direttamente a sud, fino ad un punto situato al 30° grado di latitudine nord e al 75° grado di longitudine ovest; di là direttamente a est, fino ad un punto al 30° grado di latitudine nord e al 50° di longitudine ovest; di là, seguendo una linea lossodromica, fino a un punto a 5 gradi di latitudine nord e a 20 gradi di longitudine ovest; di là direttamente a sud, fino a un punto situato al 60° grado di latitudine sud, e al 20° grado di longitudine ovest; di là direttamente a ovest, fino a un punto situato a 60° gradi di latitudine sud e a 115 gradi di longitudine ovest, di là direttamente a nord fino ad un punto a 0° di latitudine e a 115° gradi di longitudine ovest, di là seguendo una linea lossodromica, fino ad un punto al 35° grado di latitudine nord e al 150° grado di longitudine ovest; di

là direttamente a est, fino ad un punto situato al 35° grado di latitudine nord e al 75° di longitudine ovest.

DEFINIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

Articolo 5

Ai fini del presente trattato, per "arma nucleare" si intende qualsiasi dispositivo capace di liberare energia nucleare in modo incontrollato e le cui caratteristiche, nel loro complesso, lo destinino ad essere impiegato per scopi bellici. Il congegno che può servire al trasporto o alla propulsione del dispositivo non rientra in questa definizione nel caso in cui esso possa essere staccato dal dispositivo e non ne costituisca parte integrante.

RIUNIONE DEI FIRMATARI

Articolo 6

Su domanda d'uno qualsiasi dei firmatari o su decisione dell'Organismo creato in virtù dell'art.7, potrà essere convocata un'assemblea di tutti i firmatari, allo scopo di esaminare insieme le questioni toccanti la natura stessa del presente atto, ivi compresa la sua eventuale modifica. Nei due casi sopramenzionati la convocazione sarà fatta per mezzo del Segretario generale.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

- 1 - Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente trattato, le parti contraenti creano un organismo internazionale, chiamato "Organismo per l'interdizione delle armi nucleari, in America Latina" e qui appresso denominato "l'Organismo". Le sue decisioni riguarderanno solamente le parti contraenti.
- 2 - L'Organismo dovrà organizzare consultazioni periodiche o straordinarie fra gli Stati Membri in merito alle proposte, misure e procedure enunciate nel presente trattato, e per controllare l'adempimento degli obblighi derivanti dal trattato stesso.

- 3 - Le parti contraenti concordano di dare all'Organismo piena e rapida collaborazione in conformità alle disposizioni del presente trattato e agli accordi che esse stesse saranno chiamate a stipulare con l'Organismo, nonché conformemente agli accordi che il citato Organismo sarà chiamato a concludere con altre organizzazioni o organismi internazionali.
- 4 - La sede dell'Organismo sarà Città del Messico.

ORGANI

Articolo 8

- 1 - Gli organi principali dell'Organismo sono una Conferenza generale, un Consiglio e un Segretariato.
- 2 - Potranno esser creati, in base alle disposizioni del presente trattato, gli organi sussidiari che la Conferenza generale riterrà necessari.

LA CONFERENZA GENERALE

Articolo 9

- 1 - La Conferenza generale, organo supremo dell'Organismo, sarà composta da tutte le parti contraenti, e terrà ogni due anni una sessione ordinaria; inoltre essa potrà tenere delle sessioni straordinarie quando sia così previsto dal trattato o quando, su parere del Consiglio, le circostanze lo richiedano.
- 2 - La Conferenza generale:
 - a) Potrà esaminare e risolvere nel quadro del presente trattato tutte le questioni previste dallo stesso, ivi comprese quelle concernenti le attribuzioni e le funzioni di ciascun organo previsto dal trattato.
 - b) Stabilirà le modalità del sistema di controllo in vista dell'esecuzione del presente trattato, conformemente alle disposizioni contenute nello stesso.
 - c) Eleggerà i membri del Consiglio e il Segretario generale.
 - d) Potrà destituire il Segretario generale quando lo richieda il buon funzionamento dell'Organismo.
 - e) Riceverà e studierà i rapporti biennali o speciali, presentati dal Consiglio e dal Segretario generale.

- f) Incoraggerà ed esaminerà studi tendenti ad una migliore realizzazione degli scopi del presente trattato, senza che ciò impedisca al Segretario generale di effettuare separatamente studi sugli stessi argomenti, che sottoporrà all'esame della Conferenza.
- g) Sarà l'organo competente ad autorizzare la stipulazione di accordi con i governi e con altre organizzazioni e organismi internazionali.
- 3 - La Conferenza generale approverà il bilancio dell'Organismo e fisserà l'importo dei contributi finanziari che gli Stati membri dovranno versare, rendendo conto dei sistemi e criteri applicati a tal fine dall'Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU -.
- 4 - La Conferenza generale eleggerà il suo ufficio per ogni sessione e potrà creare gli organi sussidiari che essa riterrà necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
- 5 - Ogni membro dell'Organismo disporrà d'un voto. Le decisioni della Conferenza generale relative alle questioni concernenti il metodo di controllo, così come le misure previste dall'art. 20, l'ammissione di nuovi membri, l'elezione e la sostituzione del Segretario generale, l'approvazione del bilancio e delle questioni ad esso relative, saranno prese con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti e votanti. Le decisioni su altre questioni, come pure le questioni procedurali e la determinazione di quelle che richiedono una maggioranza dei 2/3, saranno prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti.
- 6 - La Conferenza generale delibera il proprio regolamento.

IL CONSIGLIO

Articolo 10

- 1 - Il Consiglio si compone di 5 membri eletti dalla Conferenza generale fra le parti contraenti, tenendo il dovuto conto del principio della giusta rappresentanza geografica.
- 2 - I Membri del Consiglio vengono eletti per un periodo di 4 anni, tuttavia, all'atto della prima elezione, 3 di essi vengono eletti per soli 2 anni. I membri uscenti non sono rieleggibili per il periodo successivo a meno che il numero ristretto degli Stati per i quali ha efficacia questo trattato non lo renda necessario.
- 3 - Ogni membro del Consiglio avrà un proprio rappresentante.
- 4 - Il Consiglio sarà organizzato in modo da poter esercitare permanentemente le proprie funzioni.

- 5 - Oltre alle attribuzioni che ad esso conferisce il trattato e quelle che potrà assegnargli la Conferenza generale, il Consiglio, tramite il Segretario generale, veglierà sul buon funzionamento del sistema di controllo, secondo le norme del trattato e le decisioni adottate dalla Conferenza generale.
- 6 - Il Consiglio presenterà alla Conferenza generale un rapporto annuale sulle sue attività come pure i rapporti speciali che riterrà opportuni o che la Conferenza generale gli potrà chiedere.
- 7 - Il Consiglio eleggerà il proprio Ufficio per ogni sessione.
- 8 - Le decisioni del Consiglio sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti.
- 9 - Il Consiglio delibera il proprio regolamento.

IL SEGRETARIATO

Articolo 11

- 1 - Il Segretariato è formato da un Segretario generale, il quale è il più alto funzionario dell'Organismo e dal personale di cui questi avrà bisogno. Il Segretario generale occuperà il proprio posto per un periodo di 4 anni e potrà essere rieletto 1 sola volta per un altro periodo della stessa durata. Il Segretario generale non potrà provenire dal Paese in cui l'Organismo ha stabilito la propria sede. In caso di vacanza del posto di Segretario generale, si procederà ad una nuova elezione per coprire il restante periodo rimasto scoperto.
- 2 - Il personale del Segretariato sarà designato dal Segretario generale in conformità alle direttive impartite dalla Conferenza generale.
- 3 - Oltre alle attribuzioni conferitegli dal presente trattato e a quelle che potrà assegnargli la Conferenza generale, il Segretario generale veglierà, conformemente alle disposizioni enunciate all'art. 10, paragrafo 5, sul buon andamento del metodo di controllo stabilito dal presente trattato, secondo le sue prescrizioni e secondo le decisioni adottate dalla Conferenza generale.
- 4 - Il Segretario generale agirà in questa veste in tutte le riunioni della Conferenza e del Consiglio e presenterà a quest'ultimo un rapporto annuale sull'attività dell'Organismo come pure i rapporti speciali che la Conferenza

generale o il Consiglio potranno domandargli, o che infine lo stesso Segretario generale riterrà utili.

- 5 - Il Segretario generale stabilirà i mezzi per diffondere, fra tutte le parti contraenti, le informazioni che l'Organismo riceverà da fonti governative, a condizione che le notizie ricevute da queste ultime possano rivestire un qualche interesse per l'Organismo.
- 6 - Nell'adempimento del loro dovere il Segretario generale e il personale del Segretariato non richiederanno né accetteranno istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna, e si asterranno da ogni atto, incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili nei confronti dell'Organismo. In considerazione delle loro responsabilità di fronte all'Organismo, essi non possono rivelare alcun segreto di fabbricazione né alcuna altra informazione confidenziale di cui essi siano a conoscenza a causa delle funzioni ufficiali che esercitano per conto dell'Organismo.
- 7 - Ognuna delle parti si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale del Segretariato, nonché a non cercare minimamente di influenzarli nell'adempimento del loro compito.

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 12

- 1 - Al fine di verificare l'adempimento degli obblighi ai quali si sono impegnate le parti contraenti in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, è stabilito un sistema di controllo il quale sarà applicato conformemente alle disposizioni degli artt. da 13 a 18 del presente trattato.
- 2 - Il sistema di controllo ha lo scopo di sorvegliare in particolare:
 - a) affinché i dispositivi, i servizi e le installazioni destinate all'uso pacifico dell'energia nucleare non vengano utilizzati al fine di esperimento e di fabbricazione di armi nucleari.
 - b) affinché non venga esercitata, sul territorio delle parti contraenti, alcuna delle attività proibite dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente trattato, con del materiale e delle armi nucleari importati dall'estero, e
 - c) affinché le esplosioni effettuate a scopi pacifici siano compatibili con quanto disposto dall'art. 18 del trattato.

GARANZIE AIEA

Articolo 13

Ogni parte negozierà degli accordi unilaterali o bilaterali con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica allo scopo di applicare il suo sistema di garanzia alle proprie attività nucleari. Ognuna delle parti dovrà avviare i negoziati entro un termine di 180 giorni dalla data di deposito del proprio rispettivo atto di notifica del presente trattato. Tali accordi dovranno entrare in vigore per ognuna delle parti, al più tardi dopo 18 mesi dall'inizio di detti negoziati, salvo un caso imprevisto o di forza maggiore.

RAPPORTI DELLE PARTI

Articolo 14

- 1 - Le parti contraenti presenteranno all'Organismo e all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica - A.I.E.A. -, a scopo informativo dei rapporti semestrali attestanti che nessuna attività vietata dalle disposizioni del presente trattato è stata effettuata sui loro rispettivi territori.
- 2 - Le parti contraenti invieranno nel contempo all'Organismo copia di ogni rapporto concernente le questioni costituenti oggetto del trattato e l'applicazione delle garanzie, che esse presenteranno all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica.
- 3 - Le parti comunicheranno ugualmente all'Organizzazione degli Stati Americani, a titolo informativo, i rapporti che eventualmente possono interessarla, conformemente agli obblighi stabiliti dal sistema interamericano.

RAPPORTI SPECIALI RICHIESTI DAL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 15

- 1 - Il Segretario generale, con l'autorizzazione del Consiglio potrà chiedere a una qualsiasi delle parti contraenti di fornire all'Organismo informazioni complementari in merito a qualsiasi fatto o circostanza relativa all'esecuzione del presente trattato, indicando i motivi della richiesta.

sta. Le parti contraenti si impegnano a collaborare in modo rapido e completo con il Segretario generale.

- 2 - Il Segretario generale informerà immediatamente il Consiglio e tutte le parti contraenti di tali richieste e delle relative risposte.

ISPEZIONI SPECIALI

Articolo 16

- 1 - L'A.I.E.A. alla pari del Consiglio creato ai sensi del presente trattato, ha la facoltà di effettuare ispezioni straordinarie nei casi seguenti:
 - a) L'A.I.E.A. conformemente agli accordi di cui all'art. 13 del presente trattato.
 - b) Il Consiglio:
 - i) Quando una qualsiasi delle parti formula una richiesta a tal fine, indicando i motivi su cui si basa per sospettare che attività vietate in virtù del presente trattato siano compiute o stiano per essere compiute sul territorio di un'altra parte contraente o in qualche altro luogo per conto di quest'ultima, il Consiglio deciderà immediatamente di far effettuare un'ispezione, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 paragrafo 5.
 - ii) Quando una qualsiasi delle parti sospettate o accusate d'aver violato il presente trattato ne faccia richiesta, il Consiglio farà immediatamente procedere all'ispezione speciale sollecitata, in conformità alle disposizioni del citato art. 10 paragrafo 5. Le richieste sopramenzionate verranno inoltrate al Consiglio tramite il Segretario generale.
- 2 - Le spese inerenti alle ispezioni effettuate in forza delle alinee b) i) e b) ii) del presente articolo saranno a carico della parte, o delle parti che hanno sollecitato l'inchiesta, salvo il caso che il Consiglio, fondandosi sul rapporto concernente l'ispezione straordinaria, concluda che, date le circostanze particolari del caso, tali spese vengano poste a carico dell'Organismo.
- 3 - La Conferenza generale stabilirà la procedura da adottare per quanto concerne l'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni speciali compiute in base al paragrafo 1, alinea b)i) e b)ii), di questo articolo.
- 4 - Le parti contraenti convengono di permettere agli ispettori incaricati di queste inchieste speciali di avere ac

cesso libero e senza restrizioni a tutti i luoghi e a tutti i chiarimenti, intimamente connessi col sospetto di una violazione del trattato, di cui essi abbiano bisogno per l'adempimento del proprio compito. Gli ispettori designati dalla Conferenza generale saranno accompagnati da rappresentanti della parte sul cui territorio l'inchiesta deve aver luogo, se la parte stessa ne fa richiesta, e a condizione che ciò non ritardi o intralci in alcun modo il lavoro degli ispettori.

- 5 - Il Consiglio, tramite il Segretario generale, invierà senza indugio a tutte le parti contraenti copia di ogni rapporto compilato in seguito ad un'ispezione speciale.
- 6 - Parimenti, il Consiglio, tramite il Segretario generale, invierà al Segretario generale dell'ONU, perchè la trasmetta al Consiglio di sicurezza e all'Assemblea generale dell'ONU, e al Consiglio dell'Organizzazione degli Stati Americani, a scopo informativo, copia di ogni rapporto compilato in seguito ad un'ispezione speciale realizzata secondo le disposizioni del paragrafo 1, alinee b)i) e b)ii), di questo articolo.
- 7 - Il Consiglio potrà decidere, o una delle parti contraenti potrà domandare, la convocazione di un'Assemblea straordinaria della Conferenza generale al fine di esaminare i rapporti conseguenti ad una ispezione speciale: in tal caso il Segretario generale procederà seduta stante alla convocazione della stessa.
- 8 - La Conferenza generale, convocata in sessione straordinaria in virtù del presente articolo, potrà fare raccomandazioni alle parti contraenti e presentare rapporti al Segretario generale dell'ONU, perchè li trasmetta al Consiglio di Sicurezza e dall'Assemblea generale della citata Organizzazione.

IMPIEGO DELL'ENERGIA NUCLEARE PER SCOPI PACIFICI

Articolo 17

Nessuna delle disposizioni del presente trattato attenderà al diritto delle Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni di questo Atto, di usare l'energia nucleare per scopi pacifici, particolarmente per quelli tendenti al loro sviluppo e progresso sociale.

ESPLOSIONI A FINI PACIFICI

Articolo 18

- 1 - Le parti contraenti potranno effettuare esplosioni di

congegni nucleari a scopi pacifici - anche se si tratta di esplosioni che rendono necessario l'impiego di dispositivi simili a quelli usati nell'armamento nucleare - o collaborare con terzi a tal fine, a condizione che non siano violate le norme del presente articolo, come pure le altre clausole del trattato, in particolar modo quelle enunciate agli artt. 1 e 5.

- 2 - Le parti contraenti che hanno l'intenzione di procedere o collaborare ad esplosioni di tal genere, dovranno informare l'Organismo, come pure l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica - A.I.E.A. -, con il preavviso che le circostanze richiedono, della data dell'esplosione, e dovranno fornire contemporaneamente i seguenti chiarimenti:
 - a) Tipo e natura dell'ordigno nucleare
 - b) Luogo e obiettivo dell'esplosione progettata
 - c) Procedura che verrà seguita per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo
 - d) Potenza del dispositivo
 - e) Tutti i dati particolareggiati sulle possibili piogge radioattive conseguenti all'esplosione o alle esplosioni, e le misure previste per evitare ogni danno alla popolazione, alla flora e alla fauna, come pure al territorio di una o più delle altre Parti.
- 3 - Il Segretario generale e il personale tecnico designati dal Consiglio, così come il personale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, saranno autorizzati ad osservare tutti i preparativi, nonché l'esplosione dell'ordigno, e avranno libero accesso a ogni zona confinante col luogo dell'esplosione, onde assicurarsi che l'ordigno, al pari dei preparativi eseguiti nel corso dell'operazione, corrispondono alle informazioni fornite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e alle disposizioni del presente trattato.
- 4 - Le parti contraenti potranno beneficiare della collaborazione di terzi, ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questo.

RELAZIONI CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Articolo 19

- 1 - L'Organismo potrà stipulare con l'A.I.E.A. gli accordi autorizzati dalla Conferenza generale e che giudicherà atti a facilitare l'efficace funzionamento del sistema

di controllo fissato dal trattato.

- 2 - L'Organismo potrà ugualmente mettersi in contatto con ogni tipo di organizzazione o organismo internazionale in particolare modo con quelli che potrebbero essere creati in futuro per controllare il disarmo o le misure di controllo degli armamenti in qualsiasi parte del mondo.
- 3 - Quando le parti contraenti lo riterranno opportuno, potranno chiedere l'assistenza della Commissione interamericana dell'energia nucleare per ogni questione di carattere tecnico, relativa all'esecuzione del trattato, a condizione che questa sia attinente al mandato della citata Commissione, definito dal suo Statuto.

MISURE DA APPLICARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO

Articolo 20

- 1 - La Conferenza generale prenderà conoscenza di tutti i casi nei quali, a suo avviso, una qualunque delle parti non adempia come dovrebbe alle obbligazioni che le derivano dal trattato e richiamerà su questo punto l'attenzione della parte stessa, facendole le raccomandazioni che riterrà opportune.
- 2 - In caso che la Conferenza ritenga la mancanza in oggetto una violazione del trattato tale da mettere in pericolo la pace e la sicurezza, ne informerà simultaneamente il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale dell'ONU, tramite il Segretario Generale di questa, come pure il Consiglio dell'Organizzazione degli Stati Americani. La Conferenza generale informerà parimenti l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, affinché essa prenda le disposizioni del caso, conformemente al proprio Statuto.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE E ORGANIZZAZIONE

DEGLI STATI AMERICANI

Articolo 21

Nessuna delle norme del presente trattato potrà essere interpretata come offensiva per i diritti e per i doveri delle parti discendenti dalla Carta delle Nazioni Unite e, per gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, dai trattati regionali esistenti.

PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 22

- 1 - L'Organismo gode, sul territorio di ciascuna parte contraente, della capacità giuridica e dei privilegi e immunità che gli son necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri scopi.
- 2 - I rappresentanti delle parti, accreditati presso l'Organismo, e i funzionari di questo, godono ugualmente, dei privilegi e immunità necessari per esercitare le loro funzioni.
- 3 - L'Organismo potrà concludere accordi con le parti contraenti al fine di fissare i dettagli per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo.

NOTIFICA DI ALTRI ACCORDI

Articolo 23

Dopo l'entrata in vigore del presente trattato, ogni accordo internazionale che verrà concluso da una delle parti contraenti su questioni costituenti oggetto di detto trattato sarà immediatamente notificato al Segretariato, il quale lo registrerà e ne darà avviso alle altre parti contraenti.

REGOLAMENTO DELLE DIVERGENZE

Articolo 24

A meno che le parti interessate non concordino su un altro tipo di regolamentazione pacifica, ogni questione o ogni divergenza, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente trattato, che rimanga insoluta, potrà essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia con l'assenso preventivo delle parti in disaccordo.

F I R M A

- 1 - Il presente trattato è aperto a tempo indeterminato alla adesione:

- a) di tutte le Repubbliche latino-americane;
 - b) degli altri Stati sovrani dell'emisfero occidentale, il cui territorio sia situato a sud del 35° parallelo di latitudine nord; e, con le riserve contenute nel paragrafo 2 di questo articolo, di quelli che giungano a divenirlo, dopo che la loro ammissione sarà stata approvata dalla Conferenza generale.
- 2 - La Conferenza non prenderà decisioni in merito all'ammissione di un'entità politica il cui territorio sia oggetto, tutto o in parte e anteriormente alla data di apertura all'adesione e alla firma del presente trattato, di una contestazione o di una rivendicazione fra un paese extra-continentale e uno o più paesi latino-americani, finchè la contestazione non sia stata regolata per mezzo di una procedura pacifica.

RATIFICA E DEPOSITO

Articolo 26

- 1 - Il presente trattato è sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
- 2 - Il presente trattato, come pure gli atti di ratifica, saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti del Messico, designato come governo depositario.
- 3 - Il governo depositario invierà copie conformi del presente trattato ai governi degli Stati firmatari e li avviserà del deposito di ogni atto di ratifica.

R I S E R V E

Articolo 27

Il presente trattato non potrà costituire oggetto di riserve

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 28

- 1 - Sotto riserva delle disposizioni enunciate al paragrafo 2, il presente trattato entrerà in vigore, per gli Stati che lo avranno ratificato, al momento in cui saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) Consegna ai governi depositari degli atti di ratifica del presente trattato da parte degli Stati, indicati all'art.25, che saranno esistenti all'epoca in cui il trattato sarà aperto alla firma, e ai quali non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 2 del c...

to art. 25.

- b) Firma e ratifica del Protocollo aggiuntivo 1° allegato al trattato, da parte di tutti gli Stati extra-continentali o continentali che siano de iure o de facto internazionalmente responsabili dei territori rientranti nel campo d'applicazione del presente trattato.
 - c) Firma e ratifica, da parte di tutte le potenze che posseggono armi nucleari, del Protocollo aggiuntivo II°, allegato al trattato.
 - d) Conclusione di accordi bi- o multilaterali circa l'applicazione del sistema di garanzia dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente trattato.
- 2 - Ogni Stato firmatario avrà il diritto imprescrittibile di rinunciare, totalmente o parzialmente, alle condizioni enunciate al paragrafo precedente, per mezzo di una dichiarazione effettuata, sia al momento del proprio atto di ratifica sia in un momento successivo e che verrà allegata a detto atto. Per gli Stati che si avvarranno di questo diritto, il presente trattato entrerà in vigore dal momento del deposito della dichiarazione, ovvero, dopo che saranno state soddisfatte le condizioni alle quali lo Stato non avrà espressamente rinunciato.
- 3 - Dall'entrata in vigore del presente trattato fra 11 Stati, secondo quanto dispone il paragrafo 2, il governo depositario convocherà una riunione preliminare di detti Stati per la costituzione e l'entrata in funzione dello Organismo.
- 4 - Dopo l'entrata in vigore del trattato per tutti i Paesi della regione, l'ammissione di una nuova potenza in possesso di armi nucleari avrà l'effetto di sospendere l'esecuzione del presente trattato per i Paesi che l'avranno ratificato senza aver rinunciato alle condizioni enunciate al paragrafo 1, alinea c), e che presenteranno una richiesta di sospensione, fino a quando la nuova potenza non avrà ratificato l'allegato Protocollo aggiuntivo II°, di propria iniziativa o su domanda della Conferenza generale.

EMENDAMENTI

Articolo 29

- 1 - Ogni parte contraente potrà presentare proposte di emendamento al presente trattato. La stessa le presenterà al Consiglio tramite il Segretario generale, che le trasmet-

terà a tutte le altre parti contraenti e agli altri firmatari conformemente alle disposizioni dell'articolo 6. Il Consiglio, tramite il Segretario generale, convocherà, subito dopo la riunione dei firmatari, una riunione straordinaria della Conferenza generale, per esaminare le citate proposte, la cui approvazione richiede la maggioranza dei due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

- 2 - Gli emendamenti approvati entreranno in vigore dal momento in cui le condizioni enunciate all'art. 28 del presente trattato saranno state adempiute.

DURATA E DENUNCIA

Articolo 30

- 1 - Il presente trattato ha un carattere permanente e resterà in vigore per una durata indeterminata, ma potrà essere denunciato da una qualunque delle parti a mezzo di notificazione presentata al Segretario generale dell'Organismo se lo Stato denunciante ritiene che avvenimenti in rapporto con il contenuto del trattato o le disposizioni dei Protocolli aggiunti I e II annessi, minaccianti i suoi interessi, la pace e la sicurezza d'una o più parti contraenti, si siano verificati o rischino di verificarsi.
- 2 - La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la consegna della notificazione, da parte del governo dello Stato firmatario interessato, al Segretario generale dell'Organismo. Questi comunicherà immediatamente la citata notificazione alle altre parti contraenti come pure al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perchè la porti a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Egli la comunicherà egualmente al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

TESTI AUTENTICI E REGISTRAZIONE

Articolo 31

Il presente trattato, i cui testi in spagnolo, inglese, cinese, francese, portoghese e russo fanno egualmente fede, sarà registrato dal governo depositario conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il governo depositario notificherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le firme, ratifiche ed emendamenti dei quali il presente trattato costituirà oggetto e li comunicherà, per

informazione, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

ARTICOLO TRANSITORIO

La denuncia della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell'art. 28 è sottoposta alle stesse procedure della denuncia del trattato, con la differenza che avrà effetto dalla data della consegna della rispettiva notificazione.

In fede di ciò, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati nella buona e dovuta forma, hanno firmato il presente trattato a nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto al Messico, Distretto Federale, il quattordicesimo giorno del febbraio millenovecentosessantasette.

PROTOCOLLO AGGIUNTO

I sottoscritti Plenipotenziari, muniti dei pieni poteri dei loro rispettivi governi,

Convinti che il trattato mirante all'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, negoziato e firmato in applicazione delle raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, contenute nella risoluzione 1911 (XVIII) del 27 novembre 1963, rappresenta una misura importante per assicurare la non proliferazione delle armi nucleari,

Coscienti del fatto che la non proliferazione delle armi nucleari non costituisce un fine in sè, ma un mezzo per giungere, in un momento successivo, al disarmo generale e completo,

Desiderosi di contribuire, nella misura delle loro possibilità, a mettere un freno alla corsa agli armamenti, specialmente nel campo delle armi nucleari, e a favorire e a consolidare la pace mondiale fondata sul reciproco rispetto e l'eguaglianza sovrana degli Stati,

hanno concordato quanto segue:

- 1 - D'impegnarsi ad applicare sui territori dei quali essi sono internazionalmente responsabili de jure o de facto, e che sono situati nei limiti della zona geograficamente stabilita dal trattato mirante all'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, lo statuto di denuclearizzazione rispetto ad ogni fine bellico, che è stato definito sotto gli articoli 1,3,5 e 13 del citato trattato.
- 2 - Il presente Protocollo avrà la stessa durata del Trattato mirante all'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, del quale è un allegato, essendo allo stesso applicabili le clausole relative alla ratifica e alla denuncia che figurano nel trattato.
- 3 - Il presente Protocollo entrerà in vigore per gli Stati che lo avranno ratificato alla data del deposito dei loro rispettivi documenti di ratifica.
In fede di ciò, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati nella buona e dovuta forma, firmano il presente protocollo, a nome dei rispettivi governi.

PROTOCOLLO AGGIUNTO II

I sottoscritti plenipotenziari, forniti dei pieni poteri dei loro rispettivi governi,

Convinti che il trattato per l'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, negoziato e firmato in applicazione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite contenute nella risoluzione 1911 (XVIII) del 27 novembre 1963, rappresenta un'importante misura per assicurare la non proliferazione delle armi nucleari,

Coscienti, del fatto che la non proliferazione delle armi nucleari non costituisce un fine a sè, ma un mezzo per raggiungere in un momento successivo, il disarmo generale e completo, e

Desiderosi, di continuare, nella misura delle loro possibilità, a mettere termine alla corsa agli armamenti, specialmente nel campo delle armi nucleari, e a favorire e a consolidare la pace mondiale, fondata sul reciproco rispetto e la eguaglianza sovrana degli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Lo Statuto di denuclearizzazione, rispetto agli scopi bellici, dell'America Latina, così com'è stato definito, delimitato ed enunciato in virtù delle disposizioni del trattato avente per scopo l'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, di cui questo atto è un allegato, sarà pienamente rispettato dalle Parti che hanno aderito al presente Protocollo, per quel che riguarda i suoi scopi e le sue disposizioni espresse.

Articolo 2 - I governi rappresentati dai sottoscritti plenipotenziari s'impegnano, di conseguenza, a non contribuire in alcuna maniera all'esecuzione, nei territori ai quali il citato trattato è applicabile conformemente alle disposizioni del suo articolo 4, di atti che costituiscono una violazione delle obbligazioni enunciate all'articolo primo del trattato.

Articolo 3 - I governi rappresentati dai sottoscritti plenipotenziari si impegnano inoltre a non ricorrere

nè all'impiego delle armi nucleari nè alla minaccia del loro impiego contro le parti contraenti il trattato per l'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina.

Articolo 4 - Il presente Protocollo avrà la stessa durata del Trattato per l'interdizione delle armi nucleari nell'America Latina, del quale è un allegato; le definizioni relative al territorio e alle armi nucleari che figurano agli articoli 5 e 8 del trattato, come pure le disposizioni relative alla ratifica, alle riserve ed alla denuncia, ai testi autentici e alla registrazione, rappresentate agli articoli 26, 27, 30 e 31 del citato trattato, sono applicabili al Protocollo.

Articolo 5 - Il presente Protocollo entrerà in vigore, per gli Stati che l'avranno ratificato, alla data del deposito dei loro rispettivi atti di ratifica.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, avendo depositato i loro pieni poteri, trovati nella buona e dovuta forma, firmano il presente Protocollo aggiunto in nome dei loro rispettivi governi.

isi ITELTO AFFARI
ING. N. DI TALI - ROMA

n° Inv. 10147
24 APR. 1991

BIBLIOTECA